

AL DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'Aquila

Si trasmette via PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19
del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto per la
realizzazione di

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TERAMO

Publicato sul portale ambiente della Regione Abruzzo
in data 30/05/2024

OSSERVAZIONI ALLE INTEGRAZIONI PRESENTATE
DA TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
A SEGUITO DEL GIUDIZIO CCR-VIA n° 4301 Del 18/07/2024

PREMESSA

Con la presente nota, gli scriventi Avv. Antonella D'Angelo Gallo, componente effettivo regolarmente eletto del Comitato Centro Storico Macroarea 5 zona Extra Muros, e dott. ing. Mauro Scacchia, facendo seguito alle precedenti note di osservazioni inviate, intendono esporre a codesto CCR-VIA le seguenti osservazioni in merito alle integrazioni inviate dalla Società proponente TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., pubblicate sul sito del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo DPC002 in data 13/09/2024, in risposta al Giudizio VIA n. 4301 del 18/07/2024.

Nello specifico, le integrazioni documentali presentate dalla Società proponente riguardano diversi aspetti, fra cui prioritariamente quello delle distanze dal Centro abitato di Villa Pavone, così come rappresentati in risposta alla richiesta di chiarimento inviata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026 della Regione Abruzzo in data 16/07/2024. Tali integrazioni si basano sulla Deliberazione n. 350 del 10/09/2024, allegata alla documentazione trasmessa dalla Società proponente, con la quale la Giunta Comunale di Teramo ha operato una "ricognizione" mediante la ripermetrazione del Centro Abitato di Villa Pavone, supportata da una relazione tecnica e da una cartografia redatta dal tecnico all'uopo incaricato Geom. P. Fidanza. **Questa Deliberazione appare chiaramente finalizzata a ridurre artificialmente l'estensione del Centro abitato del Quartiere Villa Pavone, mediante il taglio e l'esclusione di un gruppo di abitazioni situate proprio nella zona sud del quartiere stesso, rispetto alla precedente delimitazione approvata dal Comune ai sensi del D.L. 285/92 (Codice della Strada);** ciò allo scopo di avvantaggiare indebitamente il progetto di realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti in località Carapollo, modificando "ad hoc" la distanza legale tra il Centro abitato e il limite dell'impianto stesso. Tale modifica mira quindi ad eludere, in maniera illegittima, il **requisito escludente** della distanza minima di 500 metri stabilito dal Piano Regionale Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, rappresentando un cambiamento "in corso d'opera", che sarà certamente impugnato nelle opportune sedi giudiziarie, nel caso in cui gli Uffici regionali attualmente coinvolti nel processo valutativo e decisionale dovessero recepire passivamente quella che appare essere una fuorviante e illegittima rappresentazione dello stato dei luoghi. L'obiettivo di aggirare la normativa vigente è malcelato fin dalle premesse del suddetto atto, le quali tentano di giustificare tale provvedimento sulla base della necessità di "riorganizzare la segnaletica e il traffico a causa di un incremento della popolazione e dell'edificato", aspetto fortemente contraddittorio, in quanto di logica **un aumento della popolazione e dell'edificato dovrebbe portare a un ampliamento del perimetro urbano, e di certo non a una sua riduzione.**

La forzatura proposta dall'Ente comunale è tanto più evidente alla luce del fatto che in tutte le comunicazioni trasmesse nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale, la Società proponente ha omesso di produrre tutte le precedenti delibere adottate dal Comune di Teramo per la perimetrazione dei Centri abitati in ottemperanza ai dettami stabiliti dal D.L. 285/92, con relative cartografie, che sono le seguenti:

- Deliberazione di Giunta Comunale del 20.01.1994, n. 47, che approvava la delimitazione dei centri abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada;
- Deliberazione di Giunta Comunale del 09.08.1995, n. 1337, che modificava tale delimitazione interferente con le strade statali;
- Deliberazione di Giunta Comunale del 27.03.2012, n. 130, che modificava ulteriormente la delimitazione del centro abitato di Piano D'Accio-Villa Pavone-Colleaterrato;
- Deliberazione di Giunta Comunale del 26.03.2013, n. 103, che approvava la fusione delle delimitazioni dei centri abitati di Teramo, Piano D'Accio, Villa Pavone e Colleaterrato.

Tali delibere, **già oggetto di accesso agli atti da parte degli scriventi e fornite in maniera del tutto incompleta dal Comune di Teramo, mancando le planimetrie delle ultime due delibere**, avevano già stabilito la corretta perimetrazione del Centro Abitato di Villa Pavone rispetto a quella che oggi viene rappresentata, **e soprattutto, tali atti erano validi e vigenti alla data di presentazione del Bando di finanziamento statale PNRR e del progetto di realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti in sede di Verifica di Assoggettabilità**, per cui l'intero procedimento di valutazione ambientale ne risulta viziato in conseguenza del principio giuridico *del tempus regit actum*, secondo il quale gli atti amministrativi devono essere valutati secondo la normativa in vigore al momento della presentazione, che avrebbe con tutta evidenza stabilito la mancanza dei requisiti localizzativi previsti per l'approvazione. Per tali motivi, la nuova Delibera n. 350 di perimetrazione del Centro Abitato del Quartiere Villa Pavone, intervenuta successivamente alla data di presentazione del Bando PNRR e della richiesta di Verifica Ambientale, **non può avere valore retroattivo rispetto alla delimitazione in precedenza stabilita dal Comune di Teramo, la quale era perfettamente vigente alla data di presentazione del progetto.**

Si auspica quindi in via preliminare che codesto CCR-VIA della Regione Abruzzo proceda ad un'attenta valutazione circa la validità di una Delibera di "ricognizione" dei centri abitati così palesemente illegittima, sia nella forma che nella sostanza, come dettagliatamente esposto in seguito. **Un eventuale mancato approfondimento di tali aspetti, non solo metterebbe a rischio il territorio e gli abitanti residenti a causa di un impianto fortemente impattante e potenzialmente pericoloso posizionato senza il rispetto delle distanze minime di sicurezza, ma sarebbe anche causa di verosimili future contestazioni relative ai cospicui contributi pubblici (circa 28 milioni di Euro dal PNRR) previsti per il finanziamento di tale iniziativa, nonché costituirebbe un pericoloso precedente nelle future procedure di valutazione da parte dell'Ente Regionale.**

Infine, oltre al dirimente problema della perimetrazione del centro abitato e mancato rispetto della distanza di 500 metri dall'impianto, il presente documento affronta altre criticità legate al progetto, tra cui:

- **l'indebita modifica dei limiti dell'impianto:** nella cartografia di chiarimento inviata dalla Società proponente, relativa alle distanze dell'impianto dal Centro abitato, il perimetro dell'area dell'impianto viene rappresentato in maniera fortemente modificato ed arretrato rispetto al progetto originario, in aperta contraddizione con tutti gli altri documenti progettuali in precedenza depositati; ciò comporta lo spostamento di numerose parti funzionali dell'impianto addirittura all'interno della zona calanchiva posta nel versante lato sud, nella quale non è permessa alcuna attività edificatoria in quanto soggetta ad alto rischio di frane (livello P3), rendendo tale nuovo layout impiantistico del tutto **incompatibile rispetto alle normative territoriali e paesaggistiche e alla pianificazione del Piano di Assetto Idrogeologico, violando un criterio di tutela integrale ed escludente del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo:**
- **la distanza dai laghi:** le integrazioni inviate dalla Società proponente non tengono in nessun conto del vincolo costituito dalla distanza dai laghi esistenti nelle vicinanze, ignorando un criterio localizzativo rilevante, già oggetto di una specifica richiesta di chiarimenti da parte del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo.

Di seguito si vanno ad osservare in maniera analitica i vari aspetti critici relativi alle integrazioni inviate dalla Società proponente e dal Comune di Teramo.

Parte 1: Osservazioni sulle distanze dai Centri Abitati

Le integrazioni inviate da Società proponente TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. alla Regione Abruzzo evidenziano gravi carenze e mancanze rispetto a quanto richiesto dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo DPC026. In particolare, riguardo alla verifica delle distanze tra l'impianto proposto e i centri abitati limitrofi, nello specifico il Quartiere Villa Pavone, il Servizio DPC026 richiedeva al Comune di Teramo di trasmettere con urgenza:

- *L'atto deliberativo che approva i centri abitati prossimi all'impianto accompagnato dalla cartografia in scala adeguata per consentire una verifica accurata.*
- *Indicazioni puntuali riguardo la distanza tra i centri abitati e la perimetrazione dell'area dell'impianto, anch'essa supportata da una cartografia dettagliata.*
- *Qualora Villa Pavone fosse classificata come centro abitato, una puntuale indicazione della distanza dall'impianto.*

La documentazione inviata dalla Società proponente è fuorviante, illegittima e incongruente su vari punti essenziali, quali:

1. **Rilevazione errata delle Distanze:** la Società proponente ha inviato una planimetria che non rispetta le disposizioni del SGRB DPC026, poiché **le distanze vengono calcolate NUOVAMENTE utilizzando punti arbitrari più favorevoli alla proponente, anziché considerare la distanza effettiva tra i perimetri dei centri abitati e quello dell'impianto.** Questo contravviene non solo alle disposizioni normative, ma anche alla logica e al buon senso. La normativa impone che le distanze siano misurate tra i punti più vicini dei rispettivi perimetri, non a partire da posizioni arbitrarie scelte per ridurre artificialmente le distanze dichiarate.
2. **Modifica anomala della Perimetrazione dell'Impianto:** Nella necessità di rispettare le distanze minime di 500 metri, la Società proponente **ha modificato la perimetrazione dell'impianto (*allegato_2_distanza_centri_abitati.pdf*) traslando e arretrando la recinzione di decine di metri, senza menzionare in alcun modo la modifica**, né la motivazione, che però appare palese: nonostante la "ricognizione" – come detto illegittima - del Centro abitato effettuata dal Comune di Teramo, la distanza di 500 m. non verrebbe comunque rispettata.
3. **Intere sezioni di impianto non sono più contenute all'interno del recinto.**
La nuova cartografia utilizzata per rispettare il buffer di 500 m. non è più coerente con la progettazione trasmessa in fase di avvio dell'iter autorizzativo, né con i documenti integrativi di settembre 2024 (Impatto veicolare, odorigeno, etc.), nello specifico:
 - *fte.rel.doc.005.a_modello previsionale impatto in atmosfera rev. cga4*
 - *fte.rel.doc.005.b_modello previsionale impatto odori rev cga5*
 - *fte.rel.doc.006_verifica applicabilita seveso iii rev.cga2*
 - *fte.rel.doc.007_studio impatti sul traffico veicolare*

Poiché tali documenti sono stati trasmessi dopo i chiarimenti sulla distanza in cui la recinzione è stata modificata, essi avrebbero già dovuto recepire tale modifica, ma ciò non è avvenuto. Certamente **tale incongruenza è dettata dal fatto che la modifica restituisce un marchio errore, per il quale intere sezioni dell'impianto non sono più ricomprese all'interno della recinzione(!), quali:**

- la pesa (3)
- l'ufficio pesa e accettazione (4)
- l'area di stoccaggio e triturazione del verde (5)
- l'area upgrading del gas (6)
- l'area di cogenerazione (7)
- l'area di digestione anaerobica (8)
- la torcia di emergenza (17)

Questo evidente e grossolano errore progettuale rende la proposta irrealistica e tecnicamente inaccettabile, in quanto va a compromettere in maniera sostanziale la coerenza funzionale dell'intero impianto, come si può chiaramente dedurre dalla successiva immagine esplicativa di confronto tra la precedente documentazione presentata e la nuova disposizione impiantistica:




Immagine 1 – Confronto fra perimetrazione depositata in V.A. in tutti gli elaborati progettuali (verde) e nuova perimetrazione dell'impianto (in arancio) presentata nella tavola "allegato_2_distanza centri abitati.pdf" in risposta ai chiarimenti richiesti dal DPC026 in merito alla distanza dal Centro abitato del Quartiere Villa Pavone.

4. La nuova perimetrazione contrasta con i vincoli stabiliti dal Piano di Assetto Idrogeologico PAI regionale, del Piano Regolatore Generale del Comune di Teramo, e del Piano Regionale di Gestione integrata dei Rifiuti (PRGR).

La modifica del perimetro dell'impianto proposta senza una evidente esplicitazione documentale, adottata col fine di ovviare al problema del mancato rispetto della distanza di 500 m. dal Centro abitato di Villa Pavone, ne determina invece uno probabilmente ancor più grave: la nuova area indicata **ricade in zone di inedificabilità totale, e massima pericolosità idrogeologica per la presenza di calanchi.**

L'immagine 3 che segue rappresenta una sovrapposizione della nuova recinzione presentata dalla Società proponente che va a sovrapporsi all'area del versante nord del calanco (delimitato in rosso), come rappresentato dalla cartografia del Geoportale della Regione Abruzzo.




Immagine 2 – Inserimento cartografico del nuovo perimetro (linea arancione) ricadente in area calanchiva (linea rossa)

Regione Abruzzo

Le mie mappe Catalogo **Legenda**

Scala: 3.500

Livelli cartografici:

- PAI - Piano per l'Assetto Idrogeologico - Carta Geomorfologica
 - superficie a calanchi e forme similari
 - <all other values>
- STATO
 - Attivo
 - Quiescente
- Sistema delle Conoscenze Condivise - Rischi - Aut. Bac.
 - Abruzzo - Calanchi
- CLASS
 - alto
- PAI - Piano per l'assetto Idrogeologico - Carta della Pericolosità
 - p_calanchi
- Ortofoto Regione Abruzzo 2018-2019
 - non disponibile

Immagine 3 – Estratto geoportale regione Abruzzo – Cartografia PAI

L'estremità sud ovest dell'opera, dove è presente la maggiore concentrazione di apparecchiature tecnologiche funzionali alla produzione, ricade in area di pericolosità classificata come **Molto Alta - P3** – dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) regionale poiché ricadente all'interno di un fronte calanchivo indicato con "STATO – Attivo".

Tale interferenza è in pieno contrasto con un **vincolo di TUTELA INTEGRALE previsto dal vigente PRGR** (pp. 504 e seguenti), come da stralcio che segue:

Aree a rischio idrogeologico

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE Aree P3, P2 e Ps			
Penalizzante	ATTENZIONE Aree P1; i nuovi impianti sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità	Tutte le tipologie di impianto della Tabella 18.2-1.	MACRO	PAI e Geoportale della Regione Abruzzo

Stralcio PRGR Abruzzo

Si è pertanto in presenza di una documentazione tecnica per la quale il perimetro di impianto è rappresentato dalla proponente in due diverse modalità, quali:

- in una data modalità quando riferito a tutti gli elaborati progettuali;
- in un'altra modalità, del tutto difforme, quando è rappresentato ai fini della dimostrazione del rispetto del buffer di 500 m. dai centri abitati.

In altre parole, la situazione che si chiede di valutare attentamente è la seguente: **se la perimetrazione/recinzione di impianto è quella inizialmente indicata, la distanza di 500 m. dal centro abitato non è rispettata, se invece la planimetria è quella trasmessa in fase di chiarimenti, la recinzione non contiene più il layout impiantistico e quindi tiene fuori dal perimetro stesso intere sezioni funzionali, ed inoltre va a ricadere all'interno dell'area di un calanco con pericolosità definita dal PAI come P3 (rischio alto), nella quale non è possibile effettuare alcun intervento edificatorio.**

Si invita pertanto il CCR-VIA e il SGRB della Regione Abruzzo a richiedere la **univocità planimetrica e progettuale**, trattandosi di una dicotomia assai grave e ai limiti della legalità.

Parte 2: Osservazioni di merito sulla riperimetrazione del Centro Abitato di Villa Pavone e contestazione della Delibera di Giunta Comunale N. 350 del 10/09/2024

La Deliberazione n. 350 del 10/09/2024, basata sulla relazione tecnica del Geom. P. Fidanza, presenta diversi vizi e interpretazioni arbitrarie, quali:

1. **Interpretazione arbitraria della definizione di Centro Abitato:** Il Geom. Fidanza cita l'Art. 3, comma 8 del Codice della Strada, che definisce il centro abitato come un

insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso da segnali appositi di inizio e fine. Tuttavia, nella sua perimetrazione, **esclude arbitrariamente edifici artigianali e aree private non urbanizzate. La norma non esclude la possibilità che giardini, terreni privati o agricoli coesistano all'interno del centro abitato, purché non interrompano la continuità urbana.** L'interpretazione della norma operata dal Tecnico risulta quindi arbitraria e strumentalmente riduttiva, nonché contraddittoria rispetto alle precedenti deliberazioni, che correttamente non facevano distinzione tra le diverse tipologie edificatorie.

2. **Manipolazione della normativa:** La relazione del Tecnico si basa su un'interpretazione volutamente restrittiva della normativa, spingendosi ad affermare che *“si intuisce la volontà del legislatore”* nell'escludere aree che, di fatto, sono parte integrante del Centro abitato. **In particolare, sono stati estromessi dalla nuova delimitazione comunale un gruppo di circa dieci edifici residenziali situati al termine sud di Via G. Di Vittorio, guarda caso, proprio quegli edifici posti a meno di 500 metri dall'impianto di trattamento rifiuti!** Tale nuova perimetrazione contrasta con quanto stabilito dalle normative e dalle sentenze giurisprudenziali, che richiedono una valutazione oggettiva dello "stato di fatto" del Centro abitato considerato. Inoltre, questo arbitrario ridimensionamento espone a gravi rischi i residenti delle zone escluse, in quanto consente la realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti in prossimità delle loro abitazioni ben al di sotto del limite di sicurezza dei 500 metri, nonostante i pericoli legati alla produzione di biogas e biometano, sostanze combustibili classificate come pericolose in quanto altamente infiammabili.
3. **Illegittimità e Impugnabilità della Delibera di Giunta Comunale N. 350 del 10/09/2024:** La Delibera N. 350 appare viziata sotto vari profili. In primo luogo, non tiene conto delle precedenti delibere che avevano stabilito una perimetrazione più ampia del centro abitato, come la Deliberazione di Giunta Comunale del 20/01/1994, n. 47, e altre successive, per cui **tali atti amministrativi erano validi al momento della partecipazione della proponente al bando di finanziamento PNRR.** La riduzione del perimetro urbano sembra chiaramente mirata a ridurre la distanza legale tra il centro abitato e l'impianto di trattamento rifiuti in progetto, sollevando dubbi di eccesso ed abuso di potere. Inoltre, come già sottolineato, la nuova perimetrazione ignora il principio del *tempus regit actum*, secondo cui le delibere precedenti, adottate in conformità con la normativa vigente all'epoca, mantengono la loro validità legale e devono essere rispettate.
4. **Contraddittorietà ed illogicità delle motivazioni e premesse della Delibera comunale**
La motivazione della Delibera, che richiama la necessità di riorganizzare la segnaletica e il traffico a causa di un incremento della popolazione e dell'edificato, è illogica e contraddittoria: un aumento della popolazione e l'espansione edilizia dovrebbero di conseguenza portare a un ampliamento del perimetro urbano del centro abitato di Villa Pavone, e certamente non a una sua riduzione.
5. **“Case sparse” a soli 31 metri dal centro abitato:** Definire come “case sparse” edifici posti a soli 31 metri da quello che viene ri-parametrato come Centro abitato, e che sono abitazioni quindi servite dallo stesso acquedotto, rete elettrica, illuminazione pubblica e sottoservizi, rappresenta una grave distorsione della normativa. **Tale forzatura è resa**

ancor più evidente dal fatto che Il Comune di Teramo si trova nella necessità di affermare un vero e proprio paradosso: da in lato indica l'ultimo fabbricato a sud di Villa Pavone (lato Via G. Di Vittorio) come interno al perimetro del centro abitato, mentre dall'altro ne esclude la particella n. 396 su cui tale edificio insiste. In altre parole, l'abitante del fabbricato si trova oggi nell'assurda condizione per cui le mura della sua abitazione sono classificate come centro abitato, mentre il giardino, l'ingresso di casa, la recinzione della proprietà, rientrano nelle "case sparse". E' del tutto evidente di come tali esclusioni sembrerebbero progettate per creare una discontinuità fittizia, poiché già solo inserendo tali pertinenze nella perimetrazione del centro abitato, di nuovo l'impianto della Società proponente risulterebbe essere a meno di 500 m. causando il conseguente rigetto del progetto.

L'immagine che segue intende chiarire visivamente tali illegittimità: si indica la particella 396 all'esterno del centro abitato e, come case sparse, un gruppo di abitazioni distanti appena 31 mt. da quella che è l'ultima ricompresa nel perimetro, come se si trattasse di edifici di campagna, isolati, distanti da sottoservizi e quant'altro tipico di una condizione di isolamento. A soli 31 mt...!




Immagine 4 - Stralcio ed elaborazione della planimetria "allegato_2_distanza centri abitati.pdf" presentata dalla Società proponente.

6. **Esclusione Ingiustificata degli Edifici Artigianali:** Gli edifici artigianali del Quartiere Villa Pavone sono stati esclusi dalla perimetrazione in quanto non destinati prevalentemente ad uso abitativo. Tuttavia, **molti di essi ospitano abitazioni stabili**, il che li rende parte integrante del tessuto urbano. L'esclusione di questi edifici appare

quindi ingiustificata e rischiosa, poiché esporrebbe in maniera ingiustificata i residenti ai pericoli associati all'impianto, che si ricorda rientra tra quelli "a rischio alto" per quanto concerne il pericolo di incendio ed esplosione, in quanto con presenza rilevante di sostanze fortemente infiammabili.

Parte 3: Osservazioni sulle Distanze dai Laghi

Il giudizio del CCR-VIA richiede, per consentire la verifica del rispetto del criterio localizzativo della "distanza dai laghi", una rappresentazione puntuale mediante elaborato cartografico che mostri la distanza minima tra il perimetro dell'impianto e il Lago Cardelli. Nonostante ciò, la Società proponente ha tentato di eludere tale richiesta citando normative regionali della Toscana e dell'Emilia-Romagna, per escludere il Lago Cardelli dal vincolo di rispetto delle distanze, basandosi su criteri come la lunghezza della linea di battigia inferiore ai 500 metri e l'origine artificiale del lago.

Ciononostante, la giurisprudenza ha più volte chiarito che anche gli invasi artificiali sono soggetti a vincoli paesaggistici e contribuiscono all'equilibrio idrogeologico del territorio, a prescindere dalla loro origine artificiale.

Le sentenze rilevanti sono le seguenti:

- **Sentenza 164/2009 della Corte Costituzionale** che stabilisce la legittimità di includere invasi artificiali nei vincoli paesaggistici, in quanto essi contribuiscono al contesto ambientale e idrogeologico.
- **Sentenza TAR Campania (NA) sez. VIII n. 1139 del 27 febbraio 2009**, che ha chiarito come anche i laghi artificiali siano soggetti alla normativa sui beni ambientali e che non possa essere applicata una discriminazione basata sull'origine naturale o artificiale del corpo idrico.

Il Lago Cardelli, noto anche come "Nuovo Lago di Cardelli" o "Laghetto Cerulli", risulta censito in diverse carte tecniche e documenti regionali, confermando così la sua soggezione a vincoli di tutela ambientale. La stessa Società proponente ha svolto una ricognizione della documentazione regionale, confermando che il lago è rappresentato nelle carte tecniche della Regione Abruzzo, come indicato nella documentazione tecnica presentata. La normativa applicabile è quella del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, che alla pagina 512 stabilisce il vincolo di 300 metri di distanza dai laghi, citando come fonte per la verifica il Geoportale Abruzzo, dove il lago è sempre rappresentato in tutte le carte tecniche utilizzabili. Una comunicazione ufficiale dell'Ufficio Dighe in data 06/08/2024 ha confermato la presenza degli invasi censiti, invalidando ulteriori tentativi da parte della Società proponente di escludere il lago dai vincoli.

Conclusioni Finali

In relazione al progetto presentato da Società proponente TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., si rilevano vizi rilevanti nelle integrazioni fornite, con specifico riferimento sia alle distanze dalla perimetrazione del Centro abitato, basate su una ricognizione comunale che si ritiene illegittima e fuorviante, sia al mancato rispetto dei vincoli esistenti legati alla presenza di laghi e a zone interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. In considerazione di tali elementi, **si chiede formalmente al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di**

Impatto Ambientale (CCR-VIA) di esprimere un parere negativo in merito al rilascio dell'autorizzazione per l'opera in oggetto.

In subordine, qualora il parere negativo non fosse emesso, si richiede che venga disposta una **verificazione formale delle distanze tra la recinzione dell'impianto e il centro abitato di Villa Pavone**, attraverso un soggetto terzo, indipendente e imparziale, al fine di garantire trasparenza e correttezza nelle misurazioni di tale criterio localizzativo. Inoltre, si ritiene necessario che il CCR-VIA richieda alla Società proponente di procedere ad **una revisione complessiva del progetto, che tenga conto delle effettive condizioni del territorio e dei molteplici vincoli di tutela insistenti sull'area oggetto di intervento.**

Gli scriventi si riservano inoltre di inviare ulteriori osservazioni anche sugli altri documenti inviati ad integrazione del Giudizio VIA in oggetto, trasmessi a posteriori dalla Società proponente in data 13/09/2024, quali:

- fte. rel.doc. 005.a_modello previsionale impatto in atmosfera rev. cga4
- fte. rel.doc. 005.b_modello previsionale impatto odori rev cga5
- fte. rel.doc. 006_verifica applicabilita seveso III rev.cga2
- fte. rel.doc. 007_studio impatti sul traffico veicolare

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che gli Uffici competenti della Regione Abruzzo per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbero ritenere come non valida la Delibera comunale di ricognizione dei centri abitati, in quanto la stessa presenta evidenti profili di illegittimità sia dal punto di vista formale che sostanziale, come ampiamente argomentato nel presente documento. Si invita, pertanto, a non considerare detta delibera quale base giuridica per il calcolo delle distanze tra l'impianto e il centro abitato di Villa Pavone, al fine di evitare che anche l'Ente regionale possa essere esposto a future contestazioni ed impugnazione di atti.

Teramo, 23/09/2024

Antonella A. Angelillo

Anna Maria